



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DENOMINATA "ASSEMBLEA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Organi dell'Assemblea delle attività produttive: Presidente e Consiglio

Art. 4 - Il Consiglio

Art. 5 - Decadenza del Consiglio

Art. 6 - Il Presidente

Art. 7 - Segretario

Art. 8 - Convocazione e insediamento

Art. 9 - Sedute

Art. 10 - Risorse Economiche e Strumentali

Art. 11- Entrata in vigore

Art. 12 - Valutazione delle Procedure e Regolamento Definitivo

Art. 1 - Istituzione

1. È istituita nel comune di Cagliari la Consulta delle attività produttive denominata "Assemblea delle attività produttive" quale organismo permanente di partecipazione, comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle categorie commerciali, turistiche, artigianali e produttive in genere e la Pubblica amministrazione locale.

Art. 2 - Finalità

1. L'Assemblea delle attività produttive collabora con l'Amministrazione comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con i settori del commercio, del turismo e delle attività produttive in genere.
2. L'Assemblea delle attività produttive:
 - a. funge da strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali;
 - b. promuove, ricercando ove possibile anche finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti e iniziative mirate alla crescita dei settori del commercio e del turismo;
 - c. attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio cittadino, per una migliore fruizione e valorizzazione dell'offerta locale;
 - d. favorisce il raccordo tra gli operatori dei settori commercio e turismo con le istituzioni locali;
 - e. fornisce pareri in merito a strumenti di programmazione di competenza Comunale o sovra Comunale, inerenti i propri campi di intervento;
 - f. opera con criteri atti a garantire equità, democrazia e trasparenza nell'attività dei campi di competenza del Consiglio comunale;
 - g. promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni; si accorda con il livello nazionale e, laddove possibile, internazionale;
 - h. raccoglie informazioni e redige proposte, nei settori d'interesse turistico (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo); nei predetti campi raccoglie informazioni direttamente, con ricerche autonome, o indirettamente per mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 - Organi dell'Assemblea delle attività produttive: Presidente e Consiglio

- 1 Sono organi dell'Assemblea delle attività produttive:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio.

Art. 4 - Il Consiglio

- 1 Il Consiglio è composto come di seguito specificato:
 - a. componenti non appartenenti alle Associazioni di categoria:
 - 1) n.1 rappresentante degli operatori commerciali per categoria operanti nel territorio comunale;
 - 2) n. 1 rappresentante degli operatori turistici per categoria operanti nel territorio comunale;
 - 3) n. 1 rappresentante degli artigiani operanti nel territorio comunale;
 - 4) n. 1 rappresentante degli industriali operanti nel territorio comunale;
 - 5) n. 1 rappresentante del settore della somministrazione di cibi e bevande;
 - 6) n. 1 rappresentante del settore Servizi operanti nel territorio comunale.
 - b. componenti appartenenti alle Associazioni di categoria ed Enti.

- 1) n. 1 designato per ogni Associazione di categoria maggiormente rappresentativa (aventi diritto di rappresentanza nel Consiglio della Camera di commercio);
 - 2) n. 1 rappresentante indicato dalle associazioni dei consumatori;
 - 3) Presidente dell'autorità portuale o suo delegato;
 - 4) Presidente dell'aeroporto o suo delegato;
 - 5) Presidente della Camera di commercio o suo delegato.
2. Relativamente alla individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a:
- a. Il Comune pubblica una manifestazione d'interesse dando non meno di 45 giorni di tempo per l'invio delle candidature dei rappresentanti delle categorie di cui sopra stabilendo, al contempo, i criteri di presentazione delle candidature;
 - b. ogni candidatura deve essere supportata da un numero minimo di 20 firme di altri soggetti operanti nel medesimo settore;
 - c. in caso di più candidature riferibili alla medesima categoria, è preferita la candidatura supportata dal maggior numero di firme;
 - d. in caso di parità di firme si procede alla nomina del soggetto più anziano, tenuto conto dell'anno di iscrizione presso la Camera di commercio. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio;
 - e. sono decaduti d'ufficio i componenti la cui candidatura è sostenuta da firme non autentiche;
 - f. non sono valide, e pertanto non sono computate, le firme che sostengono più di una candidatura.
3. Relativamente alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera b:
- a. Il Comune pubblica una manifestazione d'interesse dando non meno di 45 giorni di tempo per l'invio delle designazioni dei rappresentanti delle Associazioni di categoria;
 - b. Le designazioni sono effettuate dall'organo dell'Associazione di categoria con potere di impegnare la stessa.
4. Possono diventare membri del Consiglio tutti i soggetti appartenenti ai settori di cui al comma 1, lettere a e b, del presente articolo, operanti nel territorio comunale.
5. Ai fini dell'insediamento del Consiglio, la Commissione attività produttive provvede con proprio atto alla nomina dei componenti i cui nominativi sono pervenuti secondo i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Il mandato del Consiglio dura 5 anni e comunque non oltre il mandato del Consiglio comunale in carica al momento della sua costituzione. Il Consiglio continua a esercitare la propria attività, nelle more del rinnovo dei componenti dello stesso, non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di proclamazione dell'elezione del nuovo Consiglio comunale.
7. Il Consiglio può chiamare a far parte dello stesso, "ad honorem" e senza diritto di voto, personalità che con la loro attività hanno dato prestigio e contribuito allo sviluppo del territorio comunale.

Art. 5 - Decadenza del Consiglio

1. Il Presidente procede allo scioglimento del Consiglio qualora la metà dei suoi componenti risulti decaduta o dimissionaria. In questo caso le nuove elezioni sono indette entro i successivi sessanta giorni.

Art. 6 - Il Presidente

1. Fra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a e b, svolge le funzioni di presidente del Consiglio delle attività produttive, il membro che ottiene la maggioranza dei voti dalla Commissione attività produttive del Comune di Cagliari. A tal riguardo il presidente della

Commissione indica un nominativo, espressione della maggioranza politica. La nomina viene ratificata a maggioranza assoluta dai membri della Consulta.

2. Svolge le funzioni di Vicepresidente del Consiglio delle attività produttive il secondo membro più votato dalla Commissione attività produttive del Comune di Cagliari. A tal riguardo il Vicepresidente della Commissione indica un nominativo espressione della minoranza politica. La nomina viene ratificata a maggioranza assoluta dai membri della Consulta.
3. Le funzioni del Presidente, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di impedimento del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio nei confronti dell'Amministrazione comunale e dell'esterno. Convoca il Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Art. 7 - Segretario

1. Tra i membri effettivi (nominati ed eletti) è designato un segretario che cura gli adempimenti formali e burocratici del funzionamento dell'Assemblea delle attività produttive oltre che la verbalizzare delle sedute del Consiglio e la redazione di un resoconto annuale sulle attività svolte.

Art. 8 - Convocazione e insediamento

1. Entro 30 giorni dalla ricezione delle candidature di cui all'articolo 4, comma 2, e delle designazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il presidente della Commissione attività produttive convoca quest'ultima per la designazione del presidente e del vice presidente dell'assemblea delle attività produttive.
2. Entro 10 giorni dall'avvenuta designazione del presidente quest'ultimo convoca il Consiglio per il suo insediamento.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di cinque membri del Consiglio medesimo ovvero su richiesta del Presidente della Commissione attività produttive.
4. Il Consiglio è convocato a mezzo e-mail ovvero con messaggio telefonico.
5. Possono, altresì, richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio due terzi dei suoi componenti.
6. Il Consiglio può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, consiglieri, assessori, dirigenti e funzionari del comune di Cagliari.

Art. 9 - Sedute

1. Le sedute del Consiglio dell'Assemblea delle attività produttive sono valide se sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti.
2. Qualora non venga raggiunto il predetto quorum, la seduta di seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima riunione, è valida con la presenza di n. 7 componenti.
3. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, il Consiglio dispone, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza dall'incarico di componente.

5. Il componente del Consiglio può giustificare la propria assenza alle relative riunioni mediante comunicazione scritta e motivata.

Art. 10 - Risorse Economiche e Strumentali

1. L'Assemblea delle attività produttive ha sede presso la sede di via Roma del Comune di Cagliari e può riunirsi anche presso sedi diverse.
2. Il Comune di Cagliari mette a disposizione le sedi necessarie alle riunioni del Consiglio.
3. Il Consiglio si avvale, per il suo funzionamento, di personale volontario e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione comunale.
4. Lo status di membro del Consiglio e la partecipazione alle riunioni di questo non prevedono remunerazione. Ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso per la partecipazione allo stesso.
5. Il funzionamento dell'assemblea delle attività produttive non comporta costi per l'Amministrazione comunale.

Art. 11- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Art. 12 - Valutazione delle Procedure e Regolamento Definitivo

1. Il presente regolamento ha carattere sperimentale e si applica unicamente alla prima Assemblea delle attività produttive della città di Cagliari.
2. Entro tre anni dalla costituzione della prima Assemblea delle attività produttive della città di Cagliari, il Consiglio comunale avvia una procedura partecipata di valutazione della prima applicazione e dell'efficacia delle procedure effettuate, per giungere all'approvazione del regolamento definitivo entro la fine del mandato consiliare.